

CONVENZIONE

“SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 03 LUGLIO 2000, N.15”

tra

IL COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI con sede in via Vincenzo Bellini 54 C.F. 80004010874, rappresentato nella sottoscrizione del presente atto dal Comandante della Polizia Locale Dott. Vincenzo Gullo, di seguito per brevità “Comune”

e

IL CENTRO EUROPEO VOLONTARI, Associazione Onlus senza personalità giuridica con sede in Gravina di Catania via San Paolo 35 C.F. 04185520873, rappresentato dal suo Presidente e Rappresentante Legale sig. Francesco Seminara, nato a Catania il 24/11/1949 C.F. SMNFNC49S24C351W, di seguito per brevità “ASSOCIAZIONE”

^^^^^^

Premesso

- che il Comune è tenuto ad uniformarsi ai principi generali della L.R.15/2000 che individua nell’Ente “*Comune*”, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l’istituzione dell’anagrafe canina degli animali vaganti cioè sprovvisti di proprietario, ai fini della prevenzione del randagismo;
- che la protezione degli animali in stato di libertà comporta interventi costanti e coordinati di tutela e cura, e ciò anche a protezione della salute pubblica;
- che si rende necessario effettuare un incisivo controllo delle nascite, attraverso campagne continue di sterilizzazione dei randagi, al fine di prevenire la proliferazione di animali liberi e incontrollati;
- che la L.R.15/2000 consente ai Comuni di convenzionarsi con idonea associazione operante nel settore della protezione degli animali, al fine di supplire alla mancanza del *know how* necessario, nonché in termini di struttura ed organizzazione delle attività;
- che, pertanto, ai fini di perseguire l’obbligo legislativo, si rende opportuno stipulare una convenzione con un’associazione avente obiettivi e finalità specifiche che mirino alla salvaguardia e alla protezione degli animali, in particolare quelli d’affezione;
- che con Determina Dirigenziale N.67 del 03/07/2020, è stata autorizzata la sottoscrizione di una convenzione con l’Associazione C.E.V. in esecuzione della Delibera di G.M. N.44 del 19/06/2020

Tutto ciò premesso, che ad ogni effetto di legge è parte integrale e sostanziale del presente accordo, le Parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Finalità della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L’accordo ha per oggetto la prevenzione del fenomeno del randagismo, della cura e del benessere degli animali d’affezione.

ARTICOLO 2

Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, è obbligata a:

- a. concordare col Comando di Polizia Locale i piani d'intervento, tramite un programma trimestrale da presentare al Comandante, enucleando i risultati raggiunti e le attività svolte, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione sia dal punto di vista operativo che amministrativo;
- b. occuparsi della individuazione dei randagi, della cattura, del censimento e del trasporto dal luogo di rinvenimento al canile convenzionato o agli ambulatori pubblici o privati per le necessarie attività sanitarie (visita veterinaria, sterilizzazione, applicazione del microchip) nonché della valutazione dello stato comportamentale necessario per la reimmissione in strada dell'animale censito;
- c. compilare per ogni animale trattato, sia cane che gatto, un'apposita scheda anagrafica riportante le informazioni generali (nome, microchip, caratteristiche fisiche, foto, ecc.);
- d. organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di adozione dei randagi poco inclini alla vita di strada, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità;
- e. redigere, nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, la necessaria documentazione da cui si evincono i dati anagrafici e l'assunzione di responsabilità del nuovo proprietario. Tale documentazione dovrà essere redatta in quattro copie da trasmettere all'Ufficio Randagismo del Comune che seguirà la seguente procedura:
 - dopo il visto di autorizzazione rilasciato dal Comune, tre copie saranno trasmesse all'A.S.P. Distretto Veterinario di Gravina di Catania, per la conversione da cane randagio a cane con proprietario;
 - l'A.S.P. Servizio Igiene Urbana Veterinaria, dopo aver apposto il nulla osta al trasferimento di proprietà del cane sulle tre copie, ne tratterà una per gli adempimenti del proprio ufficio mentre le restanti due copie verranno restituite all'Associazione che, trattenendone una per il proprio archivio, ne curerà la trasmissione della copia rimanente, unitamente alla scheda anagrafica dell'animale, all'Ufficio Randagismo del Comune cessando, in tal modo, la responsabilità legale dell'Ente;
- f. garantire che il servizio venga svolto con continuità in modo da raggiungere i risultati sperati in base agli obiettivi riportati nella presente convenzione;
- g. convenzionarsi con ambulatori o cliniche veterinarie in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

Costi

Il Comune riconosce un rimborso spese mensile di €500,00 oltre Iva che sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

ARTICOLO 4

Pronto intervento

L'Associazione svolgerà il pronto intervento raccogliendo le segnalazioni (anche telefoniche) delle Forze di Polizia, del personale comunale preposto e dei Funzionari dell'A.S.P. Distretto Veterinario di Gravina di Catania, intervenendo entro le 3 ore per gli animali che non comportano pericolo per

la pubblica incolumità, ed entro 1 ora per tutti i casi ritenuti gravi sia per la salute dei cittadini sia per quella dell'animale stesso.

Dette segnalazioni saranno raccolte presso l'ufficio diritto degli animali ubicato nel Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 5

Modalità operative e responsabilità

L'Associazione:

1. s'impegna affinché le attività siano rese con continuità per tutta la durata della convenzione;
2. s'impegna a dare immediata comunicazione a questo Comune di eventuali interruzioni del servizio, che per giustificato motivo dovessero intervenire, nonché della ripresa dell'attività;
3. garantisce il monitoraggio e il controllo dello stato di salute e dell'alimentazione dell'animale restituito al quartiere di prelievo;
4. verifica, con periodicità da concordare col Comune, lo stato di salute dei cani e dei gatti dati in adozione, recandosi direttamente sul luogo dichiarato di detenzione degli animali adottati;
5. dota ogni volontario di un apposito tesserino di identificazione e appartenenza da esibire alle Forze di Polizia che ne facessero richiesta;
6. colloca un proprio rappresentante presso l'ufficio comunale per i diritti degli animali nei giorni e nelle ore di ricevimento del pubblico.

ARTICOLO 6

Durata e risoluzione della convenzione

La presente convenzione decorre dal giorno successivo alla data di stipula e avrà una durata di tre anni. Al termine del periodo essa si riterrà risolta senza necessità di ulteriore atto formale.

E' facoltà delle parti risolvere anticipatamente la presente convenzione, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, nel caso in cui uno dei contraenti non ottemperi agli obblighi previsti.

Sant'Agata Li Battiati, lì 09/09/2020

C.E.V.
CENTRO EUROPEO VOLONTARI
Via S. Paolo, 35
95030 GRAVINA di CATANIA
C.F. e P. IVA 0418 552 0878
IL PRESIDENTE



Per il Comune
IL COMANDANTE DELLA P.L.
(Comm. Capo Vincenzo Gallo)

1. *Pharmaceuticals* (1997) 10, 11.



1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.